

CONVENZIONE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA-SVIZZERA – TASSAZIONE REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE IN CASO DI TRASFERIMENTO IN CORSO D'ANNO

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 370/2023

- ✓ Con l'istanza di interpello in esame viene sottoposto all'Agenzia Entrate (AE) il caso di una persona fisica italiana trasferitasi definitivamente dall'Italia alla Svizzera il 31 maggio dell'anno X, la quale aveva fino a tale data prestato attività di lavoro dipendente in Italia presso un datore di lavoro italiano e che a partire dal 1° giugno del medesimo anno aveva iniziato una nuova attività di lavoro subordinato in Svizzera alle dipendenze di una società ivi residente, stabilendo altresì in Svizzera la residenza primaria oltre che la sede dei propri affari e interessi e rinviando invece al mese di marzo dell'anno X+1 l'iscrizione all'AIRE e contestuale cancellazione dall'Anagrafe della popolazione italiana.
- ✓ L'istante chiede chiarimenti in merito al fatto se il reddito di lavoro dipendente percepito in Svizzera per l'attività prestata sia nell'anno X (dal 1 giugno al 31 dicembre), sia nell'anno X+1, vada sottoposto a tassazione esclusiva in Svizzera.
- ✓ Al riguardo l'AE, in via preliminare si richiama all'art. 2, comma 2 e 2 bis, del TUIR, per confermare che l'istante, ai sensi della normativa fiscale italiana, va considerata residente in Italia per l'anno X in quanto iscritta nell'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell'anno; a seguire, l'AE precisa che, ove l'istante sia considerata residente anche in Svizzera per il periodo 1 giugno-31 dicembre dell'anno X, trattandosi di un caso di doppia residenza fiscale e al fine di dirimere un conflitto di residenza tra i due Stati, soccorrono le disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera e, in particolare, soccorre l'art. 4, par. 4, della Convenzione secondo cui, in caso di trasferimento da uno Stato (Italia) all'altro (Svizzera) nel corso del medesimo periodo d'imposta, l'assoggettamento all'imposta termina nel primo Stato (Italia) il giorno in cui è effettuato il cambio di domicilio e inizia nell'altro Stato (Svizzera) a partire dal giorno successivo a quello in cui il cambio di domicilio è avvenuto (cd. criterio dello «*split year*»). Per tale via l'AE conclude per la tassazione esclusiva in Italia del reddito di lavoro dipendente percepito a fronte dell'attività svolta in Italia dal 1° gennaio al 31 maggio dell'anno X e per la tassazione esclusiva in Svizzera per i redditi ritratti dall'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera nel periodo 1 giugno - 31 dicembre dell'anno X e nell'anno X +1.

